

Le nuove “obbligazioni verdi europee” (“EuGB”): caratteristiche principali ed alcune possibili criticità

Convegno ABI (Credito e Finanza 2024)
Milano, 20 marzo 2024

Avv. Massimiliano Bianchi

Of Counsel

Banking, Finance & Capital Markets

EY - Studio Legale Tributario



Il **Regolamento UE 2023/2631** del 22.12.23 (e che entrerà in vigore dal 21.12.24) ha creato lo «**European Green Bond Standard**» o «EuGBs», un «gold standard» **volontario** per le «obbligazioni verdi». L'ambizione dello standard è di consentire di raccogliere più facilmente finanziamenti su larga scala per investimenti rispettosi del clima e dell'ambiente, mirando al contempo a tutelare il mercato e gli investitori da, tra l'altro, fenomeni di *greenwashing*. Lo standard utilizza le definizioni delle attività ecosostenibili dettagliate nella Tassonomia UE per definire ciò che è considerato un investimento «verde» (ecosostenibile).

Articolo 3 - Denominazione

“La denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" è utilizzata soltanto per le obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente titolo.”

I 4 «pilastri»

Allineamento con la Tassonomia UE

- 1**
- Gli emittenti dovranno **destinare il 100% dei proventi** raccolti al finanziamento (diretto o indiretto) di **attività economiche ecosostenibili** ai sensi del **Regolamento Tassonomia**, entro la scadenza dell'obbligazione (*N.B. «ecosostenibile» è quell'attività che (a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali, (b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali, (c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia e (d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione*).
 - Previsione di "deroghe": c.d. "Flexibility pocket", "Grandfathering" e Piani CAPEX.

Revisione esterna (pre e post emissione)

3 Tutti i green bond europei dovranno essere verificati da un "**verificatore esterno**" per assicurare il rispetto dello standard e l'allineamento della tassonomia dei progetti finanziati. In particolare sono previsti:

- **Pre-emissione:** revisione sulla Scheda Informativa delle obbligazioni (obbligatoria);
- **Post-emissione:**
 - ✓ Revisione sulla "Relazione sull'allocazione dei proventi" dopo l'allocazione integrale dei proventi (obbligatoria);
 - ✓ Revisione sulla "Relazione sull'impatto": dopo l'allocazione integrale dei proventi (raccomandata).

Trasparenza (pre e post emissione)

2

A. Pre-emissione: L'emittente dovrà garantire piena trasparenza sull'utilizzo dei proventi. Prima dell'emissione, dovrà infatti essere pubblicata la "**Scheda Informativa**" (*factsheet*) che confermi l'allineamento volontario del Green Bond all'EU Green Bond Standard e si dovranno fornire dettagli su tutti gli aspetti chiave dell'uso proposto dei proventi. Inoltre, il Regolamento presume la pubblicazione di un **prospetto** ai sensi del Reg. (UE) 2017/1129 (possibilità di inclusione mediante riferimento della Scheda Informativa) e del Piano **CAPEX** (se rilevante).

B. Post-emissione: Relazione sull'allocazione dei proventi + Relazione sull'impatto

Supervisione dei "verificatori esterni" da parte dell'ESMA

4 Previsione di un **sistema di registrazione e supervisione dei "verificatori esterni"**. Infatti, questi ultimi, per poter compiere le revisioni pre e post emissione dovranno essere registrati e supervisionati dall'*European Securities Market Authority (ESMA)*. Il sistema è predisposto al fine di garantire la qualità e l'affidabilità dei servizi dei verificatori esterni, e per proteggere gli investitori assicurando l'integrità del mercato.